



Area Politiche del Lavoro e Sociali
Servizio per il collocamento mirato - L.68/99

LINEE OPERATIVE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

Procedura per la stipula della Convenzione

La L. 68 del 12 marzo 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ha riformato il collocamento dei disabili attraverso servizi di sostegno e l'inserimento lavorativo mirato non solo per le imprese private, ma anche per gli Enti Pubblici. Anche in tale contesto vale l'obiettivo di armonizzare ruoli e mansioni richiesti dall'Amministrazione proponente con le caratteristiche dei disabili da assumere.

L'art. 7 c. 2 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 del D.to Lg.vo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 22 c. 1 del D.to Lg.vo 31/3/1998 n. 80 e ridefinito nell'art. 35 del D.to Lg.vo 165 del 30 marzo 2001, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

L'art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità di stipulare, tra la Provincia e gli Enti Pubblici datori di lavoro, convenzioni per la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali anche attraverso la scelta nominativa delle persone da assumere, i contratti di formazione-lavoro, la previsione di tirocini formativi e di orientamento e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai Contratti Collettivi di lavoro.

La Provincia può stipulare con i datori di lavoro anche Convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nei processi di lavoro.

L'art. 7 c. 4 del D.P.R. 333 del 10/10/2000 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. 68/99) prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni con chiamata nominativa delle persone disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/99, e che le convenzioni siano improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

La segnalazione nominativa per l'assunzione di persone coinvolte in programmi di inserimento terapeutico dovrà essere verificata preventivamente in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali pubblici o con le strutture del privato sociale che ne hanno seguito l'itinerario formativo, e di concerto con le Commissioni Provinciali Tripartite integrate, come previsto dalla Delibera G.R. n. 489 del 11.4.2000.

La possibilità di stipulare Convenzioni con la Provincia, come previsto dall'art. 11 della L.68/99, è condizionata dalla manifestazione di volontà dell'Ente pubblico di avvalersi delle procedure previste dalla stessa L. 68/99, adottata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Le Amministrazioni Pubbliche proponenti, in stretto collegamento con gli Uffici competenti della Provincia e con i servizi socio-sanitari territoriali, per realizzare le finalità espresse dalla L.68/99 devono garantire l'integrazione lavorativa delle persone con maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario come i disabili da lungo tempo disoccupati, con handicap di particolare gravità o portatori di disabilità psichica o intellettiva.

E' opportuno tenere presente l'orientamento espresso dalla Regione Toscana nella DGR 1166 del 6/11/2000, che prevede di perseguire un giusto equilibrio fra gli avviamenti al lavoro con chiamata numerica e con chiamata nominativa, avendo come riferimento una percentuale massima del 60% per le chiamate nominative e con un grado di invalidità non inferiore al 67%, fatta salva la valutazione delle specifiche situazioni degli Enti e delle caratteristiche dei lavoratori.

Al momento dell'assunzione i lavoratori disabili devono essere iscritti al collocamento (fatti salvi coloro che risultano idonei nei concorsi pubblici) e devono essere in possesso dei requisiti ordinari previsti per l'assunzione nel Pubblico Impiego e dei requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, dopo l'accertamento della compatibilità dell'invalidità con il ruolo da ricoprire.

La procedura per la stipula della Convenzione viene avviata con una prima analisi delle disponibilità e delle necessità dell'Amministrazione proponente con il competente Ufficio della Provincia.

L'individuazione delle persone da assumere con Convenzione avviene:

- per avviamento numerico su selezione;
- per concorso (compresa la modalità del corso-concorso);
- per assunzione nominativa.

Tutte queste modalità di assunzione dovranno essere adeguatamente pubblicizzate nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica.

In ogni caso gli avvisi pubblici per le assunzioni previste dovranno essere trasmessi ai competenti Uffici della Provincia, che forniranno la più ampia collaborazione e si attiveranno per la loro diffusione.

Nelle comunicazioni di pubblicizzazione dovranno essere indicati esplicitamente:

- i requisiti scolastici e professionali e le competenze necessarie per i ruoli da svolgere;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- le modalità e i criteri di selezione, e il loro peso relativo;
- le finalità dei programmi di inserimento mirato;
- i contenuti e le modalità di esecuzione delle prove di idoneità o dei colloqui attitudinali cui potranno essere sottoposti i lavoratori.

Per quanto riguarda l'assunzione numerica su selezione si applicheranno, in quanto compatibili, le regole previste dall'art. 16 della L.56/87 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni previste nel bando circa criteri e modalità della selezione.

I disabili avviati alla selezione, che si concluderà con una graduatoria dopo la valutazione di idoneità, devono possedere i requisiti richiesti (competenze/attitudini soggettive) per le specifiche esigenze funzionali connesse allo svolgimento del ruolo previsto.

Le assunzioni nominative sono un modo nuovo di procedere per gli Enti Pubblici, e devono essere improntate a procedure di trasparenza certa e di equità nella scelta delle persone.

I criteri di selezione, anche con peso differenziato esplicitamente dichiarato nell'avviso pubblico, potranno fare riferimento a:

- qualifica e competenze professionali;
- titolo di scolarità o partecipazione a corsi professionali specifici;
- esperienze lavorative precedenti presso una Pubblica Amministrazione;
- partecipazione a tirocini o inserimenti terapeutici presso Enti Pubblici;
- anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento;
- reddito, carico di famiglia o situazione socio-sanitaria di particolare difficoltà; particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- ecc.

Nell'avviso pubblico potranno essere indicati alcuni requisiti preferenziali, come ad es. precedenti esperienze lavorative similari, il possesso di competenze professionali specifiche, la partecipazione a programmi di inserimento terapeutico o lavorativo presso l'Ente o altre Amministrazioni Pubbliche relativi alle professionalità oggetto della Convenzione, ecc.

Per l'ammissione a tirocini formativi finalizzati all'assunzione, che si concluderanno con assunzioni nominative, valgono le stesse regole previste per le procedure di assunzione nominativa.

Rimane comunque la possibilità di attivare, in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali, tirocini di orientamento e formativi pre-lavorativi secondo quanto previsto dal D.I. 142/1998 senza che la partecipazione a questi tirocini costituisca titolo per l'immissione automatica nelle procedure di assunzione.

Al termine delle procedure di selezione l'Ente pubblico proponente comunicherà alla Provincia l'elenco delle persone da inserire nella Convenzione, individuate nel rispetto delle procedure previste allegando relativa documentazione.

Dopo che sono stati individuati i lavoratori interessati sarà compito della Provincia e dell'Ente proponente, in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali interessati nel caso si tratti di persone assistite, procedere alla stesura della Convenzione e del programma di inserimento lavorativo del disabile.

L'iter di avviamento al lavoro sarà completato con la verifica della permanenza dello stato invalidante, nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili previsto dalla L. 68/99.

Scaglionamento delle assunzioni

Per quanto riguarda le Convenzioni previste dall'art. 11 c. 2 e 4 della L. 68/99, il periodo temporale massimo previsto dalla Commissione Regionale Tripartita per adempiere al Programma di assunzione è di quattro anni (fatte salve ipotesi previste da accordi o contratti di lavoro), con la possibilità di scaglionare le assunzioni in funzione del numero di disabili da inserire e della dimensione dell'Ente pubblico proponente.

La scansione temporale può essere indicativamente questa:

- Enti fino a 35 dipendenti: 1 anno;
- Enti fino a 50 dipendenti: due anni (una assunzione entro il primo anno)
- Enti oltre 50 dipendenti:
 - * fino a 3 assunzioni: due anni (1 assunzione nel primo anno e 2 nel secondo anno)
 - * da 4 a 8 assunzioni: tre anni così scaglionate (frazioni di unità arrotondate)
 - 20 % entro il primo anno
 - 30 % entro il secondo anno
 - 50% entro il terzo anno
 - * oltre 8 assunzioni: quattro anni così scaglionate (frazioni di unità arrotondate)
 - 20% entro il primo anno
 - 20% entro il secondo anno
 - 30% entro il terzo anno
 - 30% entro il quarto anno

Deroghe

Il periodo di prova può essere mediamente raddoppiato rispetto a quanto previsto dai CCNL, con un minimo di 45 giorni per le qualifiche più basse e aumentato al massimo del 50% per le qualifiche che prevedono un periodo di prova oltre i tre mesi.

Repertorio N° _____

Fascicolo N° _____

Legge 12 marzo 1999 - N. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

**CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI
DISABILI NEGLI ENTI PUBBLICI (Art. 11 c. 2 e 4) - N° _____**

Il giorno _____ in una sala della Provincia di Firenze

tra

la Provincia di Firenze - Ufficio Collocamento Mirato dei Disabili - (di seguito denominata "La Provincia") con sede in Firenze - Via Cavour 1, C.F. 80016450480 - P.I. 01709770489, rappresentata da _____, nato il / / a _____ (VA) non in proprio ma in qualità di Dirigente in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D. L.vo 267/2000 e in conformità a quanto disposto dall'art. 2 c.3 e dall'art. 12 c. 3 lett. c) del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, residente per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo

e

l'Ente _____
C.F.o P. IVA _____ con sede legale in _____
Via _____ Tel. _____
Fax _____ E-Mail _____ rappresentata dal Legale
Rappresentante _____

constatato che

* l'Ente _____ ha inviato il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 68/99 in data _____

* l'Ente ad oggi presenta un numero dipendenti utili ai fini del computo
da 15 a 35 [] da 36 a 50 [] > 50 []

* il numero dei dipendenti, in riferimento alla determinazione dei posti riservati, si presenta
[] variato (come da nota informativa - Documento A/1)
[] non variato rispetto all'invio del prospetto del _____

* l'Ente risulta soggetto agli obblighi di cui alla L. 68 per n. _____ lavoratori disabili

premesso che:

- la L. 68 del 12 marzo 1999, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ha riformato il collocamento dei disabili attraverso servizi di sostegno e l'inserimento lavorativo mirato;
- l'art. 7 c. 2 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36 c. 2 del D.to Lg.vo 3 febbraio 1993 n. 29, come modificato dall'art. 22 c.1 del D.to Lg.vo 31/3/1998 n.80 e ridefinito nell'art. 35 del D.to Lg.vo 165 del 30 marzo 2001, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge;
- l'art. 7 c. 4 del D.P.R. 333 del 10/10/2000 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della L. 68/99) prevede che i Datori di Lavoro pubblici effettuino le assunzioni con chiamata nominativa delle persone disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/99;
- l'art. 11 della L. 68/99 prevede la possibilità di stipulare, tra la Provincia e gli Enti Pubblici datori di lavoro, convenzioni per la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali anche attraverso il ricorso alla scelta nominativa delle persone da assumere, la previsione di tirocini formativi e di orientamento e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai Contratti Collettivi di lavoro;
- la Provincia può stipulare con gli Enti Pubblici datori di lavoro anche Convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nei processi di lavoro;
- le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato, come previsto dallo stesso D.P.R. 333, operando in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali e di concerto con le Commissioni Provinciali Tripartite integrate, come previsto dalla DG.R. n. 489 del 11.4.2000;
- le parti stipulano la presente Convenzione al fine di consentire l'applicazione della Legge 68/99 nel pieno rispetto dei diritti e delle prerogative dei Disabili e degli Enti Pubblici datori di Lavoro;
- gli Enti Pubblici proponenti, in stretto collegamento con gli Uffici competenti della Provincia e con i servizi socio-sanitari territoriali, per realizzare le finalità espresse dalla L.68/99 devono garantire l'integrazione lavorativa delle persone con maggiori difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, come i disabili da lungo tempo disoccupati, con handicap di particolare gravità o portatori di disabilità psichica o intellettiva;
- è opportuno tenere presente l'orientamento espresso dalla Regione Toscana nella DGR 1166 del 6/11/2000, che prevede di perseguire un giusto equilibrio fra gli avviamenti al lavoro con chiamata numerica e con chiamata nominativa, avendo come riferimento una percentuale massima del 60% per le chiamate nominative e con un grado di invalidità non inferiore al 67%, fatta salva la valutazione delle specifiche situazioni aziendali e personali;
- con la presente Convenzione le parti intendono programmare le assunzioni mirate secondo un criterio di gradualità al fine di consentire all'Ente datore di lavoro una pianificazione degli inserimenti lavorativi utile per un proficuo inserimento dei disabili e alle persone un avviamento coerente con le proprie caratteristiche professionali e con le attese personali;
- l'inserimento lavorativo dei disabili deve essere realizzato tenendo presenti l'insieme delle professioni e delle fasce di inquadramento presenti nell'Ente, contemperando le esigenze della loro integrazione lavorativa con la funzionalità delle prestazioni al fine di mantenere adeguati livelli di efficienza dell'Ente proponente;

- le parti potranno ridefinire quanto concordato con la presente Convenzione in base a eventuali nuove norme attuative della L. 68/99 sia di tipo legislativo che amministrativo;

sentito il parere

- della Commissione Provinciale Tripartita integrata (verbale del 24 aprile 2001) come previsto dal D.to Lgs. 469/97 art. 6, dalla L.R. T. 52/98 art. 9 c. 2 e dalla Delibera G.R. n. 489/2000;

viste

le decisioni assunte dalla SottoCommissione per il Collocamento Mirato dei Disabili (verbale del 31 maggio 2001) sulle linee operative per la stipula delle Convenzioni con gli Enti Pubblici;

si conviene e si stipula quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
2. l'Ente Pubblico datore di lavoro si impegna a realizzare il "*Programma di inserimento lavorativo* per il conseguimento degli obiettivi occupazionali" (Documento A), che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
3. l'integrazione lavorativa di persone con particolari difficoltà (L.68/99 art. 11 c. 4) sarà gestita in base al "*Programma di inserimento mirato*" (Documento B) che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
4. l'inserimento di disabili in tirocinio di orientamento e formazione (art. 11 c. 2) sarà gestito in base alla *Convenzione di tirocinio* (Documento C-1) e al "*Progetto di tirocinio formativo e di orientamento*" (Documento C-2) che costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
5. in relazione ai criteri di trasparenza delle procedure di selezione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 333, a dimostrazione dell'iter seguito l'Ente allega apposita documentazione, che fa parte integrante della presente Convenzione;
6. in caso di convenzione pluriennale l'Ente datore di lavoro procederà ad effettuare le assunzioni previste secondo le scadenze concordate.
La Provincia metterà a disposizione i propri servizi per sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali, al fine di supportare l'azione dell'Ente nell'individuazione dei disabili più idonei all'inserimento lavorativo;
7. qualora "il Programma di inserimento lavorativo" preveda percorsi formativi la Provincia promuoverà le iniziative utili a sostenere la formazione professionale del personale da inserire nell'Ente compatibilmente con le risorse disponibili;
8. in caso di Convenzione pluriennale, entro la scadenza di ogni anno dall'approvazione, l'Ente datore di lavoro farà pervenire alla Provincia una comunicazione circa l'andamento del percorso di inserimento. Al termine del Programma oggetto della Convenzione presenterà una Relazione conclusiva.
La Provincia effettua il monitoraggio sull'andamento della presente Convenzione attraverso la relazione annuale e promuovendo eventuali incontri di valutazione con i referenti aziendali;
9. la durata della convenzione è prevista in un massimo di 4 anni (fatte salve ipotesi previste da accordi o contratti di lavoro);

10. il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del piano di assunzioni previsto. Nel caso di cambiamento del quadro normativo si prevede la possibilità dell'adeguamento della Convenzione;
11. il differimento dei termini di assunzione è concesso solo in situazioni di particolare difficoltà, previa comunicazione alla Provincia e verifica concordata tra le parti;
12. in caso di variazioni nell'organizzazione e nelle caratteristiche dell'Ente datore di lavoro che possano incidere sul percorso di inserimento dei lavoratori disabili, in seguito a una circostanziata comunicazione l'Ente può chiedere di modificare il Programma di inserimento, la cui nuova stesura potrà essere concordata con la Provincia.
Qualora l'organico dell'Ente dovesse ridursi in misura tale da determinare una diminuzione del numero dei disabili da collocare, i tempi e il percorso per la copertura di eventuali posti ancora da assegnare verranno concordati nuovamente tra le parti;
13. la Convenzione è valida ai fini dell'obbligo di certificazione previsto dall'art. 17 L. 68/99;
14. nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni di assunzione derivi da inadempienze dell'Ente datore di lavoro, per la parte delle rimanenti assunzioni la presente Convenzione verrà considerata come richiesta di assunzione ai sensi dell'art. 9 c. 1 e 2 L. 68/99 e la Provincia procederà, nei limiti numerici previsti ad ogni scadenza, all'avviamento delle unità lavorative programmate in possesso della qualifica indicata o, in mancanza, equivalente;
15. nel caso in cui i contratti di formazione-lavoro e i tirocini finalizzati all'occupazione non siano convertiti in contratti a tempo indeterminato per assolvere all'obbligo di riserva, le parti si incontreranno per verificare esperienze e situazioni per cui non è stato possibile formalizzare l'assunzione al fine di individuare percorsi utili per successivi avviamenti.
16. la durata della presente Convenzione è collegata alla durata e alle modalità di esecuzione del "Programma di inserimento lavorativo per il conseguimento degli obiettivi occupazionali" a decorrere da _____ e scade il _____
17. le parti richiamano i seguenti atti, accettati integralmente in ogni loro parte, indicati con i numeri _____, anche se materialmente non allegati, che sono da considerare parte integrante della presente convenzione:
 - 1) Programma di inserimento lavorativo – Documento A
 - 2) Determinazione dei posti riservati - Documento A/1
 - 3) Programma di inserimento mirato – Documento B
 - 4) Convenzione di tirocinio formativo e orientamento – Documento C-1
 - 5) Progetto di tirocinio formativo e di orientamento – Documento C-2
18. Alla registrazione di questo atto si provvederà in caso d'uso secondo le norme vigenti.

Redatto in unico originale

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente Datore di Lavoro

Per la Provincia di Firenze

Documento A

Programma di inserimento lavorativo

(riferimento Convenzione n° _____ stipulata il _____)

L'Ente _____ intende realizzare un programma di "inserimento lavorativo mirato" per il conseguimento degli obiettivi occupazionali di:

 persone disabili (*mediante convenzione di inserimento come da art. 11 c. 1 e 2 L. 68/99*) persone disabili con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento (*mediante convenzione di integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11 c. 4 e 7 L. 68/99*).

La Convenzione di integrazione lavorativa è integrata dal Programma di Inserimento Mirato - Documento B

aventi titolo al Collocamento Mirato dei Disabili.

Questo Programma, rispetto al numero di assunzioni obbligatorie pari a n. _____ unità, è finalizzato a realizzare avviamenti:

a) nominativi per n. _____ unità lavorative pari al _____% della quota d'obbligo in un periodo di anni _____;

b) numerici su selezione per n. _____ unità lavorative pari al _____% della quota d'obbligo in un periodo di anni _____;

c) per concorso per n. _____ unità lavorative pari al _____% della quota d'obbligo in un periodo di anni _____ (riservato a disabili anche tramite corso-concorso)

Piano degli inserimenti corrispondente al numero di unità previste dalla presente convenzione:

	Nominativi			Numerici			Concorso		
	%	N°	Qualifica	%	N°	Qualifica	%	N°	Qualifica
1° anno									
2° anno									
3° anno									
4° anno									

Il Programma di Inserimento Lavorativo decorre da _____ e scade il _____

ATTIVITA' DELL'ENTE (*breve descrizione*)

UNITA' OPERATIVE INTERESSATE (*individuare almeno quelle interessate da inserimenti nel primo anno di validità della Convenzione*)

1^ unità operativa

Comune _____ Via _____ N° disabili _____

2^ unità operativa

Comune _____ Via _____ N° disabili _____

3^ unità operativa

Comune _____ Via _____ N° disabili _____

N. B. Il numero di disabili è riferito al presente Programma di Inserimento Lavorativo.

RUOLI DISPONIBILI (*descrivere almeno quelli disponibili per il primo anno di validità della Convenzione, per valutare la compatibilità con i lavoratori da avviare*)

Indicare il profilo, la categoria, l'attività da svolgere e i requisiti richiesti:

Profilo	Categoria	Attività da svolgere	Requisiti professionali e attitudinali
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato

MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA *(descrivere sinteticamente le modalità prescelte sotto specificate, distinguendole per metodo di selezione e con riferimento al numero di persone e ai ruoli da svolgere)*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A) INSERIMENTI LAVORATIVI

Nell'effettuare gli inserimenti lavorativi l'Ente datore di lavoro potrà scegliere le modalità previste dalla successiva tabella.

L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per esito negativo della prova sarà soggetta alle limitazioni di cui all'art. 11 c. 2 L. 68/99.

MODALITA' DI INSERIMENTO		N° disabili	Interventi Formativi	N° Tirocini richiesti
Contratto a tempo indeterminato	Pieno tempo			n.
	Tempo parziale			n.
Contratto di formazione e lavoro	Pieno tempo			n.
	Tempo parziale			n.
Tele-lavoro	Pieno tempo			n.
	Tempo parziale			n.

Per le assunzioni che saranno effettuate in esecuzione del Programma di inserimento lavorativo previsto dalla Convenzione di riferimento l'Ente datore di lavoro intende chiedere:

periodi di prova più ampi

deroga ai limiti di età del Contratto Formazione-Lavoro

durata più ampia del Contratto Formazione-Lavoro pari a _____

A integrazione di queste ultime due richieste deve essere compilato il "Programma di inserimento mirato" (Documento B).

B) TIROCINI FORMATIVI finalizzati all'assunzione (L. 68/99 art. 11 c.2)

Nel caso in cui, per gli inserimenti sopra indicati, si richiedano Tirocini specificare:

TIPOLOGIA	N° Disabili	Durata
Tirocinio finalizzato all'assunzione		

Per la realizzazione del tirocinio finalizzato all'assunzione deve essere stipulata la "Convenzione di tirocinio" (Documento C - 1) e compilato il "Progetto di tirocinio formativo e di orientamento" (Documento C - 2).

TIMBRO DELL'ENTE E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

Li, _____

Documento A/1

DETERMINAZIONE DEI POSTI RISERVATI

(se variati in riferimento all'ultimo prospetto inviato il _____)

* Numero complessivo di lavoratori dipendenti : _____

* Numero di dipendenti escluso dalla base di computo: _____

di cui:

- Dirigenti n. _____
- Lavoratori in C.F.L. n. _____
- Lavoratori part-time n. _____ di cui computabili nella base imponibile n. _____
- Lavoratori con contratto di telelavoro n. _____
- Altri (specificare) n. _____

* Numero di lavoratori in servizio computabili nella quota di riserva _____

* Numero complessivo di lavoratori su cui si calcola la quota di riserva: _____

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

Li, _____